

ACCERTAMENTO ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA - comunicazione elenco addetti –

Il Provvedimento 30/10/2007- Conferenza Unificata Stato/Regioni - e la Delibera Provinciale n.1776 del 17/7/09 prevedono che i dipendenti adibiti alle mansioni a rischio (riportate nel riquadro sottostante) si sottopongano all'accertamento di assenza di tossicodipendenza una volta all'anno.

L'accertamento per la tossicodipendenza è obbligatorio se:

- Il lavoratore svolge una mansione a rischio;
- Il lavoratore svolge più mansioni di cui almeno una a rischio;
- Il lavoratore svolge anche solo occasionalmente una mansione a rischio.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare ogni anno i nominativi al proprio medico competente.

Si ricorda che i nominativi che saranno indicati devono riguardare esclusivamente i **LAVORATORI DIPENDENTI** e gli **EQUIPARATI** (quali ad.es. i Soci lavoratori che non sono Datori di Lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08).

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni ulteriori rivolgersi all'Ufficio Sicurezza o all'Ufficio Medicina del Lavoro di Sapi (0461/803762 - 0461/803763 - 0461/803764 - 0461/803752).

Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi(*)

1. ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHiesto UN CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI PERICOLOSI:

- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);

2. MANSIONI INERENTI ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO:

- a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C,D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
- c) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- d) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei terrestri;
- e) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- f) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti (piattaforme aeree, ecc.)
- g) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (mulettisti, scavatoristi, ecc.)

(*) nella tabella sono riportate le attività a rischio inerenti il mondo artigiano. La tabella completa può essere visionata consultando l'*ALLEGATO I del provvedimento 30 ottobre 2007 di intesa della Conferenza Stato/Regioni*